

Il “ritorno al futuro” dell’architettura: lavoro, professione, impresa nella Costituzione. *

*Giovanni Maria Flick***

Sommario: **I Il patrimonio del futuro 1.** Memoria del passato e progettualità per il futuro. – **2.** Il patrimonio storico-artistico e ambientale nell’articolo 9 della Costituzione: un principio fondamentale...; – **3.** (*segue*)... un trittico fra cultura, ambiente e paesaggio. – **4.** La globalizzazione e l’articolo 9. – **5.** La conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale e ambientale.

II La città del futuro 6. Le linee-guida costituzionali per la crescita e la riconversione del paesaggio urbano. – **7.** Paesaggio, territorio, ambiente: prospettive diverse di un’unica realtà o conflitto di poteri? – **8.** La città: un “pascolo” e un luogo di “crescita”.

III L’architetto del futuro 9. Etica della “convinzione” ed etica della “responsabilità” nella architettura. – **10.** La professione intellettuale tra lavoro e impresa...; – **11.** (*segue*)... il lavoro professionale come espressione della personalità sociale dell’uomo. – **12.** La professione di architetto come *species* del *genus* lavoro; la sfida per una nuova legge.

I Il patrimonio del futuro.

1. Memoria del passato e progettualità per il futuro. – Il dialogo tra passato e futuro, fondato sulla cultura, ci permette di vivere la complessità del presente; ed è premessa e condizione della nostra dignità. Sia quella che spetta a tutti noi in astratto, in quanto persone. Sia quella che spetta a ciascuno di noi in concreto, nello svolgimento della propria personalità superando gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne impediscono il pieno sviluppo e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale; ne limitano la libertà e l’eguaglianza.

La memoria del passato è espressa dal linguaggio delle pietre e degli oggetti che richiamano quel passato; il progetto del futuro è espresso dal linguaggio dell’erba, dei fiori, degli alberi, dell’acqua, della terra e dell’aria che ci circondano. Continuiamo sempre più a non ascoltarli e a cercare di farli tacere, con la nostra pretesa dissennata di dominio e di sfruttamento dell’ambiente.

6 luglio 2018

* *Relazione per i lavori preparatori e per l’VIII Congresso Nazionale degli architetti p.c.c. italiani – 13 giugno-6 luglio 2018, Roma.*

** *Presidente emerito della Corte Costituzionale.*

Il nostro rapporto con la bellezza e con la ricchezza del passato e con quelle della natura è componente essenziale della dignità oggi e soprattutto domani (se riusciremo a salvarle). Quel rapporto deve essere reso consapevole, possibile e sviluppato – grazie alla cultura e alla ricerca – attraverso la conservazione delle tracce del passato e la tutela dell’ambiente, di fronte ai guasti sempre più irreparabili che essi subiscono a livello globale ed a livello locale.

Altrimenti si rischiano la compromissione e la perdita della nostra identità; si diminuiscono le possibilità della nostra sopravvivenza. Quindi si incide pesantemente sulle condizioni della dignità di tutti in astratto e di ciascuno in concreto.

Da ciò l’importanza dell’articolo 9 della Costituzione¹ per una riflessione sia sulla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca; sia sulla tutela della memoria (il patrimonio culturale ed artistico) e sul progetto del presente e del futuro (il paesaggio, *rectius* l’ambiente). Una riflessione sul rapporto fra spazio (paesaggio, territorio e ambiente) e tempo (patrimonio storico e artistico) nel contesto della globalizzazione; di fronte a tutto il seguito di interrogativi e di contraddizioni che quest’ultima solleva a proposito della dignità.

Nella logica e nella continuità del rapporto fra memoria del passato e progettualità per il futuro, la riflessione sui beni cui si riferisce l’articolo 9 della Costituzione induce ad iscriverli nella categoria di quelli comuni. Essa cerca di seguire il percorso di salvaguardia, di sviluppo, di accessibilità di quei beni nella prospettiva di un’economia *della* cultura, con i suoi limiti e le sue peculiarità; non in quella di un’economia *di* cultura, con i suoi tagli sbrigativi alle risorse e agli strumenti o con il predominio della logica di sfruttamento. Quella riflessione cerca di superare l’equivoco e la tendenza a comprimere la fruizione di quei beni in una logica soltanto di appartenenza e di profitto per pochi; o la tendenza alla pigrizia e al loro abbandono, al disinteresse; per coltivare invece la tendenza alla loro fruizione e godimento da parte di tutti².

*

2. Il patrimonio storico-artistico e ambientale nell’articolo 9 della Costituzione: un principio fondamentale...; – L’ambiente è un concetto multiforme e pluricomprendivo; è un arcipelago di valori spesso in conflitto fra di loro, di cui offre da ultimo una fotografia spietata l’enciclica *Laudato si’* di Papa Francesco. Non sono agevoli né la sua delimitazione e definizione, né la sua riconduzione ad obiettivi precisi e regole di tutela. Offre prova di ciò il lungo e faticoso

¹ Per una riflessione più ampia sull’articolo 9 della Costituzione si consenta il rinvio a G. M. FLICK, *Elogio del patrimonio. Cultura arte paesaggio*. Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2016.

² Sull’importanza della nozione dei beni comuni in sé e con riferimento al patrimonio culturale, storico-artistico ed ambientale, si rinvia per indicazione ed approfondimenti a U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari, 2011; a S. RODOTA’, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012; AA. VV., *Tempo di beni comuni. Studi multidisciplinari*, in *Annali della Fondazione Basso*, Ediesse, Roma, 2013.

percorso che ha preceduto la riforma nel 2015 del sistema di prevenzione e di repressione dei c.d. ecoreati, attraverso il passaggio da una prospettiva antropocentrica ad una ecocentrica³.

Il tentativo di rispondere alle domande sul rapporto tra la persona, la memoria del passato e l'ambiente del presente e più ancora del futuro, passa necessariamente attraverso una riflessione sulla nostra Costituzione per almeno due ragioni essenziali.

La prima ragione è che in generale – nel momento in cui si pone mano a riscrivere la Costituzione per renderla più moderna – bisognerebbe innanzitutto rileggerla; molti dovrebbero addirittura leggerla. Bisognerebbe verificarne l'attuazione prima di discutere sulla sua attualità.

Il progetto di riforma della Costituzione recentemente respinto con il referendum del 4 dicembre 2016, coinvolgeva “*soltanto*” la seconda parte di essa, che è dedicata all'ordinamento della Repubblica. Invece non coinvolgeva all'apparenza la prima parte, che è dedicata ai rapporti civili, etico-sociali, economici e politici. Né coinvolgeva le premesse dedicate dalla Costituzione ai principi fondamentali, fra cui vi è l'articolo 9 in tema di cultura e ricerca, paesaggio, patrimonio storico e artistico della nazione.

Tuttavia non vi è un confine rigido fra i principi, la prima e la seconda parte della Carta: al contrario, vi sono una serie di connessioni, di influenze e di legami reciproci, perché i principi e i diritti previsti dalla prima parte trovano concreta attuazione attraverso l'organizzazione costituzionale prevista dalla seconda.

In materia di beni culturali e di ambiente e territorio quell'intreccio è particolarmente forte. Esso è testimoniato dalla stretta connessione fra la promozione delle autonomie locali, il riconoscimento delle relative esigenze nell'articolo 5 e la concreta loro attuazione nel titolo V della seconda parte della Costituzione.

D'altra parte una tendenza all'efficienza intesa come efficientismo e come riforma a tutti i costi – compreso, paradossalmente, il “costo zero” con i suoi effetti spesso discutibili e talvolta nefasti – rischia di svilupparsi tanto più in contesti e in materie come quelli del patrimonio storico-artistico e di quello ambientale, che sono stati segnati per troppo tempo da disinteresse, da inerzia e da immobilismo. Ora sono segnati dalla possibilità che il discorso sull'efficienza-efficientismo degeneri in una logica prevalentemente o soltanto di profitto se non di speculazione, a danno di valori diversi da quelli dell'economia.

*

3. (segue)... *un tritico fra cultura, ambiente e paesaggio*. – La seconda ragione ancor più specifica, per guardare alla Costituzione – nell'affrontare il tema del rapporto fra persona,

³ Per un'ampia e approfondita analisi della attuale disciplina penale in materia, cfr. P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2015.

memoria del suo passato e ambiente del suo presente e del suo futuro – è proprio l'articolo 9. Esso esprime un principio fondamentale nuovo; originale per il momento in cui venne affermato; forse all'inizio non compreso pienamente dai padri costituenti.

L'articolo 9 sottolinea il legame fra la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, la tutela del paesaggio, quella del patrimonio storico e artistico della Nazione. Una promozione e una tutela affidate entrambe esplicitamente ed unitariamente alla Repubblica; non allo Stato ed alle sue organizzazioni e ripartizioni istituzionali.

Stato, Repubblica e Nazione esprimono nell'articolo 9 tre prospettive di un'unica realtà sostanziale: la prospettiva giuridico-istituzionale; quella civile e sociale; quella culturale. A sua volta la tipologia proposta dall'articolo 9 con il riferimento al paesaggio, all'ambiente (cui deve aggiungersi l'ecosistema, secondo la modifica costituzionale del 2001) e al territorio, esprime anch'essa tre prospettive di un'unica realtà: la prospettiva estetica e culturale; quella sociale e naturalistica; quella giuridica. I valori disegnati dall'articolo 9 della Costituzione sono tutti fondamentali e tipizzanti del volto costituzionale dello Stato-apparato e dello Stato-collettività.

Il trittico delineato dall'articolo 9 fra cultura, ambiente e paesaggio, patrimonio storico e artistico, è una premessa fondante della dignità umana. È una componente insostituibile del suo riconoscimento e della sua affermazione, salvaguardia ed accrescimento. Un livello dignitoso di cultura, un ambiente dignitoso di vita, un'identità dignitosa fondata anche sulla consapevolezza del comune passato (non soltanto degli errori ed orrori di quest'ultimo), sono *conditiones sine qua non* per il percorso di ciascuno di noi verso quella pari dignità sociale che esprime la dignità di tutti in quanto persone.

In quel trittico il pannello centrale è dedicato alla cultura, che deve essere *sviluppata* e alla ricerca scientifica e tecnica, che deve essere *promossa*; i pannelli laterali sono dedicati al paesaggio e al patrimonio storico e artistico, che devono essere *tutelati*.

Nel quadro dei principi fondamentali – insieme alla democrazia, all'eguaglianza, alla solidarietà, alla laicità ed agli altri principi che segnano la nostra convivenza – quel trittico è profondamente attuale, concreto. Ma richiede numerosi e incisivi interventi di restauro.

È sufficiente pensare alla povertà della cultura; alle difficoltà e ostacoli della ricerca; al degrado ambientale e del patrimonio storico e artistico. Le risorse disponibili non sono poche, ma sono spesso malgestite o trascurate; o sono al più viste troppo spesso in una logica soltanto di sfruttamento e di profitto.

Per questo è essenziale il superamento di una sorta di disattenzione che vi è stata sin dall'origine verso il primo comma dell'articolo 9, dedicato alla cultura e alla ricerca. Era considerato – si diceva – una “*pseudodisposizione infelice*” priva di valore normativo, perché

indeterminata e destinata a trovare spiegazione e concretezza nei successivi articoli 33 (libertà di arte e scienza e del loro insegnamento) e 34 (accesso di tutti alle scuole). Perciò era trascurato a favore dell'indagine sul secondo comma.

La peculiarità e la novità dell'articolo 9 nella sua unità stanno invece nella stretta connessione tra le due componenti del primo e del secondo comma: una connessione da riscoprire e da valorizzare. Essa condiziona l'interpretazione di ciascuna delle due componenti e quella dell'insieme della norma in termini di circolarità; rende superata e non più attuale la pretesa di una loro trattazione separata. La Corte Costituzionale (cfr. già sentenza n. 388 del 1992) avverte che l'articolo 9 della Costituzione «*impegna la Repubblica ad assicurare, tra l'altro, la tutela del patrimonio culturale nazionale e la tutela dell'ambiente, ad assecondare la formazione culturale di cittadini e ad arricchire quella esistente, a realizzare il progresso spirituale e ad acuire la sensibilità dei cittadini come persone*».

*

4. La globalizzazione e l'articolo 9. – Per interpretare il secondo comma dell'articolo 9 e il suo legame con il primo comma; per cercare di capirne il contenuto e la portata occorre muovere da un effetto tipico della globalizzazione, del progresso tecnologico, della prevalenza dell'economia e del mercato, del dominio della rete: la concentrazione dello spazio e del tempo.

Dalla concentrazione dello spazio derivano sia la mobilità delle persone, dei beni, delle idee; sia il superamento delle frontiere (in realtà apparente e precario od a senso unico, come insegnano l'esperienza di Schengen e il dramma dei migranti in Europa). Deriva la svalutazione della dimensione territoriale reale a favore di una dimensione virtuale che ha inquinato anche molti altri aspetti della vicenda umana, a partire dall'economia.

La concentrazione del tempo è l'altra faccia di quella dello spazio; sconfina anch'essa nella dimensione virtuale a discapito del reale. Annullando lo spazio si annullano o si comprimono grandemente i tempi per superare le distanze; si elimina la gradualità necessaria per assimilare le diversità, attraverso l'assuefazione progressiva alle distanze; si accentua il contrasto fra l'accelerazione dei cambiamenti e dei ritmi di vita e la naturale lentezza dell'evoluzione biologica.

Tuttavia lo spazio e il tempo sono le coordinate essenziali della nostra identità e della nostra dignità. La loro scomparsa e la loro riduzione ci portano spesso a una crisi di identità, di insicurezza e di solitudine; oppure, al contrario, ad una crisi di uniformità e di massificazione.

Alla svalutazione dello spazio si reagisce con lo sviluppo, la valorizzazione e l'enfatizzazione del diritto al territorio. Alla svalutazione del tempo si reagisce con la rivalutazione del diritto alla memoria.

La cultura del territorio e della memoria è il primo ed essenziale valore per uscire dalla crisi che stiamo vivendo: una crisi non solo finanziaria, ma soprattutto di cultura. La cultura come condivisione di esperienze e dialogo tra istituzioni e società civile, tra popolazioni, tra individui; come strumento essenziale per conoscere il passato e costruire il futuro.

Oltre alla lingua parlata e scritta, sono componenti essenziali della cultura la lingua del paesaggio, quella delle pietre, la lingua dell'arte, quella della musica: rivolte a tutti e comprensibili da tutti. Perciò nell'articolo 9 della Costituzione la cultura insieme alla ricerca è evocata come la premessa – di cui promuovere lo sviluppo – della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (l'impegno del presente e del futuro; l'eredità del passato) per progettare il futuro e uno sviluppo sostenibile in esso.

Il patrimonio culturale, quello storico e artistico, quello ambientale – inscindibilmente connessi fra di loro in una interdipendenza reciproca (*“simul stabunt, simul cadent”*) – sono il segno più evidente dell'identità di una comunità, della sua unità e delle sue divisioni, della sua storia.

*

5. La conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale e ambientale. – La conoscenza del patrimonio culturale, di quello storico e artistico, di quello paesistico e ambientale – ai diversi livelli – e la loro fruizione da parte di tutti i membri della comunità, in condizioni di eguaglianza e di agevole accessibilità, sono condizione per il pieno sviluppo della persona umana; per il raggiungimento e per il riconoscimento della sua pari dignità sociale (articolo 3 della Costituzione)⁴.

Questa funzione è certamente prioritaria rispetto all'obiettivo di produrre reddito attraverso lo sfruttamento del patrimonio culturale. Essa è altresì essenziale per superare la frattura – altrimenti difficilmente evitabile – tra l'“oggetto (e il monumento) bello, antico, prezioso, raro” e la quotidianità; tra lo spazio chiuso e troppo spesso elitario del museo o del monumento e lo spazio aperto della vita e dell'esperienza comune di tutti.

In questo senso è stimolante la concezione del territorio e di ciò che racchiude come patrimonio di ciascuno e di tutti: nostro; di chi ci ha preceduto in passato; di chi convive con noi su di esso; di chi ci succederà in futuro su quel territorio; con le nostre e le loro tracce, i nostri e i loro interventi. Il territorio esprime attraverso quelle tracce ed interventi la sovranità di ciascuno di noi su di esso; è vivo e presente in ciascuno e in tutti noi attraverso la memoria.

⁴ Per una riflessione sulla dignità in astratto e in concreto si consenta il rinvio a G. M. FLICK, *Elogio della dignità*, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2015.

Un valore in sé, risultante dalla fusione fra natura, esperienze umane, manufatti, arte e ambiente. Non soltanto un contenitore di specifici e isolati monumenti o testimonianze del nostro passato. Non soltanto uno spazio in cui quei monumenti e quelle testimonianze – ancorché esaltati con una collocazione “museale” – sopravvivano senza poter esprimere pienamente il proprio valore e significato artistico, storico, etico e civile; o il proprio disvalore, come nel caso del portone e della rampa di ingresso ad Auschwitz-Birkenau o di certi esempi di archeologia industriale.

Si tratta di un valore e di un significato che per ciascuno di quei monumenti e testimonianze derivano proprio dall’essere inseriti in un contesto espresso dalla realtà che li circonda. In essa sono nati ed hanno vissuto; quella realtà a sua volta ha continuato a vivere e a trasformarsi, quindi a trasformare anche loro.

Una delle sfide più importanti delle nostre società è quella di passare dalla cultura dell’appartenenza alla cultura della partecipazione. Due secoli fa il *leitmotiv* del nostro vivere insieme era la cultura della proprietà e dell’avere. Da un secolo a questa parte era subentrato il *leitmotiv* dell’essere, dell’appartenenza e della cittadinanza come identità, che però è divenuta divisiva e non più inclusiva. Ora il *leitmotiv* è diventato il tema della cultura, della conoscenza, della partecipazione e della condivisione.

Ecco allora l’importanza della cultura come bene comune. La cultura non può più essere un fatto solo di *élite* o di settori specifici dell’economia o della società. La cultura è un ecosistema che coinvolge le principali dimensioni della vita sociale: la salute, il lavoro, il riposo e lo svago, l’innovazione, la sostenibilità ambientale, la coesione sociale, la qualità della vita, il dialogo con gli altri. Da ciò quindi sia la necessità di uno sviluppo fondato sulla cultura; sia la novità dell’articolo 9, nel mettere insieme in un trittico originale cultura e ricerca, paesaggio e ambiente, patrimonio storico e artistico.

È un avvertimento a non sostituire il vitello d’oro della lunga marcia degli ebrei nel deserto verso la terra promessa con l’algoritmo d’oro del profitto e dell’efficientismo ad ogni costo, dimenticando la dimensione personale ed umana.

II La città del futuro.

6. Le linee-guida costituzionali per la crescita e la riconversione del paesaggio urbano. – Per la considerazione del trittico – proposto dall’articolo 9 – fra cultura e ricerca, paesaggio e ambiente, patrimonio storico e artistico, nel fondo d’oro della dignità di tutti in astratto e di

ciascuno in concreto, è fondamentale ed attuale il passaggio rappresentato dalla costruzione delle città del futuro prossimo.

Il tema della tutela ambientale e del paesaggio deve essere collocato in un contesto più ampio di quello in certo senso tradizionale della sua considerazione. Deve collegare i valori espressi dall'articolo 9 con quelli del lavoro (anche e segnatamente di quello professionale dell'architetto), della salute, della salubrità ambientale, del ruolo dello stato e dei privati di fronte ai problemi economici e sociali posti dalla crescita e dalla riconversione urbana.

Il recupero delle eredità dal passato va inserito in un processo più ampio che tenga conto di quella eredità; ma non si limiti ad una attualizzazione delle "città di pietra". Le rivitalizzi secondo concezioni nuove dello spazio pubblico, della sua fruibilità, dell'accesso ad esso da parte di tutti, della sua socializzazione e condivisione, del contributo essenziale del verde urbano⁵, dell'inclusione e della partecipazione anziché della esclusione e della appartenenza.

Questo processo richiede l'adempimento di numerosi compiti specifici: di ostacolo e di repressione del liberalismo selvaggio e del profitto senza limiti; di previsione e di valutazione dei costi della rigenerazione; di organizzazione, di pianificazione e regolazione dello sviluppo. Richiede una risposta alle sempre più numerose istanze di qualità della vita di fronte al fenomeno delle città sempre più in crescita: demografica; spaziale; politica, culturale ed economica.

A tutti (al politico, all'uomo delle istituzioni, al professionista, al cittadino) spetta di ricordare che il tema del paesaggio e dell'ambiente – di fronte alle nuove dimensioni delle città, ai cambiamenti climatici, ai fenomeni demografici e migratori, alle nuove risorse scientifiche e tecniche a disposizione – non può più evocare soltanto l'articolo 9 della Costituzione ed il trittico dal fondo d'oro da esso proposto.

Occorre integrare quel trittico e quel fondo con la considerazione di numerosi altri articoli della Costituzione, non meno importanti. Sono gli articoli 1 e 4 (il diritto/dovere al lavoro professionale, con tutte le sue implicazioni di tutela); l'articolo 2 (la connessione fra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà); l'articolo 3 (l'eguaglianza e soprattutto la pari dignità di tutti, attraverso la rimozione degli ostacoli di fatto che impediscono a ciascuno di raggiungere quest'ultima); gli articoli 5 e 117 (l'equilibrio tra autonomia e unità, nel rapporto fra lo Stato e le realtà locali a partire dalla regioni); ancora l'articolo 117 (la tutela della concorrenza); l'articolo 11 (le limitazioni accettate di sovranità per la pace e la giustizia, in

⁵ A proposito dell'importanza del verde urbano si rinvia in particolare da ultimo e con riferimento all'esperienza di Roma, alle indicazioni di U. GAWLIK, *Raffaele De Vico. I giardini e le architetture romane dal 1908 al 1962*, Leo S. Olschick, Firenze, 2017.

condizioni di reciprocità); l'articolo 32 (la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività).

*

7. Paesaggio, territorio, ambiente: prospettive diverse di un'unica realtà o conflitto di poteri?

– Di fronte alla molteplicità delle criticità da affrontare in tema di tutela del patrimonio storico-artistico e ambientale; di fronte alla complessità delle premesse del quadro istituzionale e normativo per farvi fronte, è evidente come il problema nel suo insieme e nella sua impostazione non può limitarsi ad un'analisi tecnico-giuridica, per quanto aperta e attenta alle novità. Prima che di regole, il problema è quello di una nuova cultura: il paesaggio, con il suo complesso di prospettive, di collegamenti e di problemi (estetici, storici, geografici, architettonici, giuridici, biomedici e sociologici) è tradizionalmente oggetto di analisi approfondite ma settoriali (nelle quali troppo spesso rischiano di infiltrarsi interessi economici, professionali, di potere).

In primo luogo occorre allora cercare di definire cosa è il paesaggio: se non altro per sottrarlo alla tentazione delle diatribe legali e dei conflitti fra poteri⁶. A chi spetta la regolazione e la tutela, nella miriade di realtà istituzionali che si occupano o pretendono di occuparsi del problema? Paesaggi, territorio, ambiente, fanno capo nel nostro ordinamento a competenze e soggetti pubblici diversi, per la diversità e molteplicità degli interessi che sottendono ed evocano, pur esprimendo tre diverse prospettive di un'unica realtà. Troppo spesso le diverse etichette nascondono pretese e conflitti di competenza e rifuggono dal ricorso alla leale collaborazione che pure è stata raccomandata dalla Corte costituzionale per superare quei conflitti.

In secondo luogo occorre chiedersi se il paesaggio è soprattutto realtà da vedere (in una concezione prevalentemente estetica) o realtà in cui vivere (in una concezione etica). Chiedersi conseguentemente a chi spetti, soprattutto nel secondo caso, la tutela, la regolazione e l'equilibrio dei molteplici – spesso contrapposti – interessi⁷.

L'orientamento giustamente dominante sembra essere quello del paesaggio come realtà in cui vivere e non solo da ammirare. Una realtà in cui è essenziale tuttavia – non solo per ragioni estetiche – il rapporto tra paesaggio e patrimonio culturale, tra suolo e monumenti. Ciò vale soprattutto per i centri urbani, che riflettono. Essi riflettono la storia, la cultura, il rapporto fra uomo e natura; rispecchiano lo scontro tra la logica di profitto dei predatori e quella di riconoscimento degli interessi della comunità; richiamano l'abbandono di un paesaggio rurale,

⁶ Cfr. ampiamente sul punto S. SETTIS, *Paesaggio – Costituzione – Cemento*, Einaudi, Torino, 2010.

⁷ Cfr. in generale e con particolare riferimento all'architettura S. SETTIS, *Architettura e democrazia*, Einaudi, Torino, 2017.

frutto della fatica e dell'intervento umano, per la migrazione verso la pianura, la fabbrica, la città⁸.

Il discorso dell'intervento pubblico sul paesaggio si articola su numerosi profili e potenzialità: la storia, l'arte, l'antropologia, la sociologia, l'evoluzione e la mappa del potere economico, politico e religioso.

Ciò spiega l'evoluzione negativa e la crescita delle devastazioni dell'ambiente, del territorio, del paesaggio, delle città. Sono il frutto di una separazione troppo a lungo protratta tra la tutela del paesaggio e quella del patrimonio culturale (con la lodevole eccezione di un precedente in Sicilia nel 1745, poi nella Costituzione di Weimar del 1919 e in quella repubblicana nella Spagna del 1931). Ma spiega anche, al contrario, la nascita di una cultura del diritto alla bellezza e alla città, e della connessa affermazione di una serie di responsabilità fra cui quella professionale in senso ampio dell'architetto.

Il diritto alla città, come espressione del diritto al paesaggio e come rivendicazione dei beni comuni e del patrimonio ambientale nella e della città cresce ancor più con la consapevolezza dell'espansione senza limiti e dell'impoverimento della vita nella città, attraverso le degenerazioni delle *bidonvilles*, delle baraccopoli, delle megalopoli. Con il tramonto della concezione storica della città e del suo confine con la campagna; con la sostituzione dei confini *nella* città a quelli *della* città, fra i nuovi quartieri agiati e gli *slums*; con la verticalizzazione delle città.

*

8. La città: un "pascolo" e un luogo di "crescita". – La riflessione sulla città del futuro prossimo e del ruolo dell'architetto di fronte ad essa (il tema del prossimo VIII Convegno nazionale degli architetti italiani), è in realtà un "ritorno al futuro" attraverso il passato⁹.

È un ritorno all'insegnamento di Ippocrate che – nel proporre i fondamenti dell'arte, anzi della professione medica – ricorda come l'ambiente (le stagioni, i venti, le acque) influisce sullo stato di salute di chi lo abita. Suggerisce perciò che il medico sia in qualche modo ed un poco urbanista ed architetto.

Il suggerimento di Ippocrate vale anche nel senso opposto, come sottolineano Platone e Vitruvio. L'architetto a sua volta deve essere in qualche modo un po' medico, nella ricerca del benessere come fine e nell'evitare che l'opera privata sia di ostacolo al suo perseguimento.

Sono più che mai attuali la descrizione proposta da Platone della città come "pascolo" che condiziona e alimenta la crescita e deve perciò essere organizzata in modo "nutriente" e

⁸ Cfr. A. TARPINO, *Il paesaggio fragile*, Einaudi, Torino, 2016.

⁹ Per le considerazioni sul riferimento al passato cfr. N. EMERY, *Progettare, costruire, curare*, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 2007.

“sano”, anche attraverso un controllo dei costruttori; la raccomandazione di Vitruvio di tener conto della salubrità nel costruire le mura della città; sino a giungere, da ultimo, alla affermazione di Heidegger di fronte alla crisi ambientale, secondo cui per costruire bisogna sapere abitare.

Sono tutte premesse del riconoscimento che lo spazio e il territorio sono un bene comune, un patrimonio per la crescita della vita sociale. Fondano la necessità e le radici profonde della valutazione di impatto ambientale e la responsabilità della progettazione nei confronti dell’ambiente; l’importanza della consapevolezza ambientale come premessa dell’architettura e della urbanistica.

Da ciò scaturisce l’indicazione, ad opera di Platone, dei tre livelli nella “cura del pascolo”: l’architettura come terapia dello spazio; come dispositivo sociale e specchio della società, perché abitiamo ma siamo anche “abitati”, e l’architettura può offrire spazi alla coesione e alla solidarietà; come sintesi tra lo spazio e le leggi per frenare le tendenze appropriative e disgregatrici dei costruttori.

In sostanza, l’architetto – anche quando agisce per una committenza privata – deve intervenire nella definizione degli spazi della città e del paesaggio del vivere in connessione con lo scopo primario della salute del tutto. La ricerca, la progettazione e la costruzione dell’“ambiente privato” migliore per i singoli deve armonizzarsi nelle sue ripercussioni e nelle sue conseguenze di lunga durata, con l’ambiente pubblico, tenendo conto altresì del benessere delle generazioni future.

III L’architetto del futuro.

9. *Etica della “convinzione” ed etica della “responsabilità” nella architettura.* – L’insegnamento del “ritorno al futuro” è sintetizzato da Vitruvio nella considerazione – fondamentale per una riflessione sulla deontologia della professione di architetto – che l’etica della convinzione e quella della responsabilità devono integrarsi nella professione: in sé e per gli altri¹⁰.

L’architettura, secondo Vitruvio, non può incentrarsi esclusivamente su una prospettiva astratta e unilaterale, riduttiva di ordine soltanto tecnicistico o artistico. Nessuna opera può realizzarsi senza lealtà ed integrità morale; senza una sintesi tra l’etica della convinzione e

¹⁰ Cfr. ancora EMERY, *Per una deontologia dell’architettura*, in op. cit.

quella della responsabilità; senza la presenza di regole e di sanzioni per frenare l'irresponsabilità.

Da queste indicazioni scaturisce un forte stimolo al recupero di un'etica e di una deontologia della professione di architetto, che rischiano altrimenti di trascurarsi e dimenticarsi in un contesto – come quello attuale – di individualismo, di competitività esasperata, di logica della prevalenza del profitto a qualsiasi prezzo.

In un simile contesto è importante rafforzare il senso di responsabilità della professione verso l'uomo e verso la natura, quanto più crescono e divengono più complesse la sfida tecnologica e quella ambientale.

Il principio deontologico fondamentale¹¹ per orientare la prospettiva deontologica è quello dell'ambiente come bene comune che si ha il dovere di rispettare nella progettazione e nella costruzione. Da ciò il dovere di ricercare soluzioni che si armonizzino con l'ambiente pubblico, nel quale si riflettono gli interventi sugli spazi di prossimità; nonché il dovere di valutare sempre la finalità complessiva di preservare e curare le qualità del patrimonio comune naturale, culturale ed economico. Da ciò ancora il dovere di valutare gli effetti di lunga durata che le trasformazioni dell'ambiente e l'organizzazione degli spazi hanno sui comportamenti e sulla salute di chi lo abita, per il rispetto delle generazioni future.

Il rispetto delle regole e delle norme deontologiche accanto a quello delle leggi; la cura del pubblico interesse; la salvaguardia del bene comune devono guidare l'esercizio della professione al pari e più delle indicazioni della committenza. Nella progettazione e realizzazione di un'opera, occorre tener conto delle caratteristiche della cultura locale e generale; dei fattori che incidono su salute e sicurezza; della sostenibilità economica, sociale e ambientale di quell'opera.

Questa prospettiva deontologica si iscrive necessariamente in un quadro di indipendenza (sia nell'esercizio della professione libera che in quello alle dipendenze di terzi); di dignità, di integrità morale, di lealtà, di correttezza, di competenza professionale e di preparazione. A tal fine sono essenziali la formazione (sia all'origine che *in progress*) e la valutazione e valorizzazione non solo economica, riduttiva e quantitativa del progetto, come risultato tipico dell'attività professionale. Quest'ultima, a sua volta, si iscrive in un panorama più ampio di educazione alla cultura della legalità (sostanziale), della reputazione e della vergogna, che

¹¹ Cfr. il testo e la prefazione del *Codice deontologico dell'Ordine degli ingegneri e architetti del Canton Ticino*, Bellinzona, 2011.

Si veda peraltro la prospettiva ben più riduttiva del *Codice deontologico degli architetti p.c.c.* in vigore in Italia dal 1 settembre 2017, su approvazione della Conferenza degli Ordini il 6 giugno e delibera del Consiglio Nazionale il 28 giugno precedente.

prende le mosse inevitabilmente da un discorso più generale: la cultura civile e sociale; la rivalutazione della dimensione personale ed umana del professionista.

È una cultura e una formazione che muovono dalla lettura e alla conoscenza della Costituzione, ignorata dai più e inspiegabilmente assente dalla formazione scolastica: non soltanto nei suoi profili e valori più specificamente connessi alla tematica della professione di architetto. Ma anche e prima ancora nella impostazione generale della Costituzione: nella definizione dei principi fondamentali con cui essa si apre; nella correlazione tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; nella sinergia e reciprocità tra lavoro e dignità; nel traguardo di pari dignità sociale che la Costituzione propone alla Repubblica e quindi a tutti noi.

*

10. *La professione intellettuale tra lavoro e impresa...*; – In questo contesto il ruolo della professione di architetto richiede una visione diversa e più aperta di quella già tradizionale di una professione prima elitaria, poi e oggi in crisi di formazione, di competenze, di responsabilità. A queste crisi vorrei dedicare un cenno conclusivo, per guardare al futuro dell'architettura e della sua regolazione: non solo in un contesto di internazionalizzazione e di inserimento consapevole nelle nuove prospettive culturali, giuridiche e tecniche del governo del territorio urbano. Ma anche nel contesto di solidarietà, sussidiarietà e personalizzazione da salvaguardare ed esaltare in tutte le realtà di lavoro professionale, di fronte al mito onnicomprensivo della concorrenza, del profitto e del servizio all'impresa.

Proprio intorno alla dicotomia fra professione e impresa ruota, nel contesto attuale, uno degli snodi più attuali della crisi non solo economica che attraversa la professione di architetto e con essa tutto il comparto delle professioni intellettuali.

Certo i dati economici colpiscono. Attraverso i dati raccolti per finalità istituzionali dalle Casse di assistenza e previdenza cui è obbligatoriamente iscritto chi esercita la professione, emerge il quadro di un impoverimento significativo. Nell'area delle professioni giuridiche, in soli sei anni (dal 2009 al 2015) la flessione dei redditi è stata del 23,82%; per ingegneri e architetti la flessione è stata del 20,05%¹².

Ma la crisi riguarda la stessa identità culturale delle professioni, la loro conformazione giuridica ed il modello di regolazione. Fortissima è la spinta – per lo più attraverso la legittimazione della logica e della retorica della concorrenza – verso lo spostamento delle professioni nell'area dell'impresa. La professione di architetto, prima di altre, ha conosciuto

¹² Cfr. I. TROVATO, *Avvocati e architetti alla guerra dei minimi*, in *Corriere della sera*, 12 maggio 2017, p. 41, che fornisce dati raccolti dall'Adepp, associazione degli enti di previdenza professionali.

questo fenomeno. Il settore delle professioni è stato attraversato, negli ultimi anni, da un processo di liberalizzazione (con alcune liberalizzazioni vere, ed altre solo apparenti)¹³ ispirato ad una logica di promozione della concorrenza, volta a privilegiare la natura di attività economica delle attività professionali stesse.

Pur non arrivando a qualificare espressamente le professioni come imprese, il legislatore delle riforme ha chiaramente accolto negli ultimi anni la prospettiva dell'equiparazione funzionalista tra professione ed impresa fatta propria dalla giurisprudenza prevalente della Corte di Giustizia, dalla Commissione europea e dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. La stessa logica ha mosso il legislatore anche negli ultimi mesi, quando ha varato la legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124); essa contiene diverse norme in materia di professioni, e si occupa – tra altre innumerevoli materie – delle società di ingegneria, della professione notarile e delle società tra avvocati.

Eppure – nello stesso arco temporale durante il quale si occupava di professioni trattandole come imprese – lo stesso legislatore si occupava anche di altri provvedimenti, come la legge sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (legge 81 del 2017) e le norme in materia di equo compenso dei professionisti. In esse invece le attività professionali sono considerate in una logica del tutto diversa, appunto come “lavoro autonomo non imprenditoriale”, come recita la stessa intitolazione della legge n. 81 del 2017. La legge non si impegna nel definire le attività professionali, ma precisa che le professioni non sono impresa¹⁴.

In buona sostanza, assistiamo ad una sorta di strabismo dell'ordinamento. Esiste un filone di politica normativa e di produzione legislativa fortemente connotato in chiave di promozione della concorrenza, chiaramente legato all'equiparazione fra professione e impresa. Al contempo nell'ambito di significative recenti innovazioni ordinamentali il diritto positivo di rango primario si muove invece chiaramente sul presupposto dell'afferenza delle professioni all'alveo lavoristico.

Per la legge 81 del 2017 lo svolgimento di attività professionali è una delle forme o applicazioni attraverso le quali si manifesta il lavoro, ai sensi dell'articolo 35 Cost.. È quindi espressione della personalità sociale dell'uomo, in piena coerenza con la migliore tradizione

¹³ Per una ricostruzione delle riforme che hanno investito il mercato dei servizi professionali e gli ordinamenti professionali nel 2011 e nel 2012, vedi G. COLAVITTI, *La Libertà professionale tra Costituzione e mercato. Liberalizzazioni, crisi economica e dinamiche della regolazione pubblica*, Torino 2012, spec. 107 e ss., e da ultimo ID. *Concorrenza, trasparenza e autonomie. Regolazione dei mercati e nuove forme di governo pubblico dell'economia*, Cacucci, Bari, 2018.

¹⁴ Nella Gazzetta ufficiale del 13 giugno 2017 è stata pubblicata la legge n. 81/2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Nell'ambito della manovra di bilancio per il 2018, dopo un dibattito molto vivace, sono state adottate disposizioni in materia di equo compenso degli avvocati e dei professionisti (si tratta dell'articolo 19-quaterdecies del cd. “decreto fiscale”, inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172).

costituzionalistica italiana¹⁵.

*

11. (segue)... *il lavoro professionale come espressione della personalità sociale dell'uomo.* –

La linea interpretativa qui seguita si riaggancia direttamente al primo articolo della Costituzione, e ad alla decisione politica fondamentale ivi contenuta. Le norme dedicate al lavoro – dice Mortati riferendosi in particolare al titolo terzo della Costituzione – hanno uno stesso oggetto: la tutela e la valorizzazione della persona. Il lavoro è il mezzo di tale tutela e valorizzazione, in quanto è il modo principale di espressione della persona. Tutte le forme di lavoro – prosegue Mortati – sono accomunate da una condizione di inferiorità che accomuna “gran parte di coloro che sono costretti a porre la propria opera al servizio di altri” e dunque “sotto certi aspetti, trascende le ipotesi di lavoro prestato in condizioni di dipendenza per abbracciare ogni specie di attività lavorativa”.

Questa situazione di inferiorità in buona sostanza è all'origine della peculiare posizione costituzionale del lavoro e di tutti i lavoratori. Conduce alla necessità di spendere le proprie energie lavorative “al servizio di altri”; in questo senso accomuna il dipendente e il lavoratore autonomo, l'operaio e l'architetto. La vera differenza non è tra dipendenti e non dipendenti, ma tra chi versa nella situazione di inferiorità che conduce a dover svolgere una attività lavorativa (di qualsiasi genere) e chi invece non versa in questa situazione e dunque non ha bisogno di lavorare per vivere.

Rafforza tale linea ricostruttiva l'analisi con cui di recente autorevole dottrina ha collegato l'attività lavorativa “alla sfera delle necessità, del bisogno”¹⁶, riprendendo studi più risalenti per cui la parola lavoro conserva “il significato di fatica, e sforzo penoso”¹⁷. In questa idea di lavoro come condizione umana immanente legata alla sfera del bisogno e della necessità stanno probabilmente il nucleo contenutistico del riferimento al lavoro come fondamento della Repubblica democratica, e la giustificazione della nozione costituzionale di lavoro come nozione in via di principio (e salvo le eccezioni positivamente fondate) comprensiva anche del lavoro autonomo.

Nelle attività produttive (di chiunque, anche dell'imprenditore) che comportano sforzo e sacrificio c'è un punto di contatto con la tesi che espande la nozione di lavoro fino a comprendervi anche l'iniziativa economica¹⁸. Tuttavia il processo ermeneutico di allargamento

¹⁵ C. MORTATI, *Il lavoro nella Costituzione*, in *Il diritto del lavoro*, 1954, I, 149-212, ora in L. GAETA (a cura di), *Costantino Mortati e "Il lavoro nella Costituzione": una rilettura*, Giuffrè, Milano, 2005

¹⁶ M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in *ADL* 2010 (n. 3), 628 ss., 631.

¹⁷ U. PROSPERETTI, *Lavoro (fenomeno giuridico)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, Giuffrè, Milano 1973, 328.

¹⁸ È la tesi di G. Di GASPARE, *Il lavoro quale fondamento della Repubblica*, in *Diritto pubblico*, 3/2008, 863 ss..

dell'idea di lavoro non può arrivare fino a non riconoscere la diversità della protezione costituzionale accordata alla libertà di impresa rispetto al lavoro ed alla libertà professionale.

L'iniziativa imprenditoriale riceve una disciplina differenziata nell'articolo 41 della Costituzione. Quest'ultima non disconosce il conflitto tra capitale e lavoro, ma in un certo senso lo presuppone nel diverso trattamento giuridico dello sciopero e della serrata; nell'assetto fortemente garantistico con cui protegge i fenomeni associativi che animano il tessuto pluralistico. Lo presuppone con il rifiuto di prospettive di integrazione pubblicistica che avrebbero potuto rievocare i fantasmi corporativi, segnati proprio dall'annullamento della dialettica fra imprenditore e lavoratore nella nozione di "produttore" e dalla negazione del conflitto sociale con l'asservimento all'obiettivo nazionale di potenza¹⁹.

La dialettica lavoro-impresa resta dunque una categoria costituzionale, oltre che un fatto socioeconomico. In questa ottica, l'articolo 4 e l'articolo 41 della Costituzione "si fronteggiano nel fare riferimento a due contrapposte categorie di soggetti": il primo riguarderebbe solo i "deboli", e quindi i lavoratori subordinati; il secondo riguarderebbe i "forti", cioè gli imprenditori. La norma di cui all'articolo 4 Cost. avrebbe "(politicamente e giuridicamente) senso solo per coloro che si trovano in posizione di soggezione e di debolezza nei confronti dei detentori del potere economico"²⁰.

La estensione al lavoro autonomo delle misure di protezione prima accordate solo al lavoro salariato dovrebbe dunque porsi come conseguenza inevitabile e costituzionalmente necessaria del progressivo spostamento dei ceti professionali dall'area dei forti (l'articolo 41) a quella dei deboli (l'articolo 4)²¹. Con riguardo alla fattispecie concreta occorrerà verificare se ci troviamo di fronte ad un soggetto debole (nel qual caso si dovranno applicare l'articolo 4 Cost. e tutti gli articoli del titolo III che offrono tutele e garanzie al lavoratore (artt. 35 e ss.); oppure di fronte ad un soggetto forte, nel qual caso si dovrà applicare l'articolo 41 Cost.

*

12. La professione di architetto come species del genus lavoro; la sfida per una nuova legge. – L'individuazione di una linea di confine tra lavoro e impresa nel sistema costituzionale è oggi rafforzata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che non solo accomuna la libertà professionale al diritto di lavorare nell'articolo 15, ma riserva alla libertà di impresa

¹⁹ Sul corporativismo, sia consentito il rinvio a G. COLAVITTI, *Rappresentanza e interessi organizzati. Contributo allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi*, Giuffrè, Milano 2005, 83. ss

²⁰ A. CARIOLA, *Articolo 4*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Milanofiori, Assago 2006, 114 ss., 121.

²¹ La dottrina qui richiamata non nega che anche l'imprenditore "trae forza e legittimazione dal proprio lavoro" e quindi potrebbe astrattamente richiamare la copertura costituzionale dell'articolo 4, tuttavia "l'argomentazione risulterebbe vana, atteso che i problemi dell'impresa trovano nell'articolo 41 più che nell'articolo 4 la chiave di soluzione" (A. CARIOLA, *Articolo 4*, cit.).

nell'articolo 16 un livello di protezione diverso e minore²². Coerenti con questi esiti appaiono oggi gli sforzi di chi da tempo aveva indicato la necessità che “il lavoro subordinato fosse (ndr) ricondotto a specie del genere *lavoro senza aggettivi* (corsivo dell'autore); che il lavoro senza aggettivi assumesse la dimensione di un istituto economico sociale”, comprensivo anche dei contratti di nuova tipologia che integrano il lavoro nelle attività economiche senza ricorrere per forza al paradigma della subordinazione²³.

In ogni caso, esiste una differenza ontologica tra chi svolge una libera professione e chi esercita l'impresa. Come il lavoratore subordinato, il lavoratore professionista adempie all'obbligazione contratta con il cliente con il lavoro proprio, in modo totale o prevalente. L'imprenditore, invece, non adempie con il lavoro proprio, ma con il lavoro svolto da altri, sia che l'adempimento consista nella fornitura di un servizio, sia che consista nella produzione di un bene. Non c'è dubbio che anche l'imprenditore lavori, nel senso che organizza i fattori della produzione; ma il mero atto di destinazione di un capitale all'esercizio dell'impresa non è di per sé un'attività lavorativa, bensì un investimento²⁴.

L'espressione lavoro “segnerà a designare colui che vive del proprio lavoro personale, distinguendosi dall'imprenditore per il netto prevalere, nell'economia della prestazione contrattuale, del suo lavoro personale sugli altri fattori produttivi di cui si avvale per eseguirla”²⁵. “Il che, se è troppo poco per dedurre senz'altro l'applicabilità di tutti gli standard protettivi a qualsiasi rapporto di lavoro, è tuttavia sufficiente di per sé a porre in dubbio che essi siano applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato”²⁶.

Mi pare dunque che il tema del lavoro autonomo possa essere senz'altro collegato a quello della progressiva affermazione di un “lavoro senza aggettivi” che vada verso l'attenuazione delle differenze storicamente e positivamente determinate tra lavoro subordinato e lavoro non subordinato. E che le recenti riforme di cui alla legge sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale ed alle disposizioni sull'equo compenso degli avvocati e degli altri professionisti vadano certamente nella direzione prefigurata dallo stesso principio

²² Cfr. G. COLAVITTI, *Libertà professionale e tradizioni costituzionali comuni: le attività professionali nella Carta dei diritti fondamentali UE* (commento all'articolo 15), in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Commentario alla Carta europea dei diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano 2017, 296 e ss.

²³ M. D'ANTONA, *Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro (1995)*, ora in *ID. Opere*, a cura di B. Caruso e S. Sciarra, I, Milano 2000, 218-219.

²⁴ Separa nettamente il diritto al lavoro dall'impresa Antonio Baldassarre. Cfr. A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, Torino 1997; *ID.*, *Iniziativa economica privata*, voce *Enc. Dir.*, Vol. XXI, 582 ss.

²⁵ U. ROMAGNOLI, *Costantino Mortati (la rilettura di)*, in L. GAETA (a cura di), *Costantino Mortati e “Il lavoro nella Costituzione”: una rilettura*, Milano, Giuffrè, 2005, 105 ss., 135.

²⁶ P. ICHINO, *Sul contenuto e sull'estensione della tutela del lavoro nel titolo III della Costituzione*, in AA.VV., *Studi sul lavoro. Scritti in onore di G. Giugni*, I, Bari 1999, 527.

costituzionale lavorista, correttamente inteso. “Il paradigma del lavoro senza aggettivi, infatti, consiste nel compimento di un’opera o un servizio destinati ad altri con attività esclusivamente o prevalentemente personale”²⁷.

In questo senso, l’idea del lavoro senza aggettivi – seppur nata all’interno del dibattito sulle trasformazioni del lavoro dipendente e sulle nuove necessarie tutele delle forme di lavoro meno garantite – ha il pregio di individuare un contenuto materiale proprio delle attività lavorative che rafforza la tesi qui sostenuta: la piena afferenza del lavoro professionale (quale *species*) al *genus* del lavoro *tout court*.

In questa prospettiva la sfida per una nuova legge sull’architettura, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, deve essere affrontata con urgenza. È essenziale individuare le linee politiche di indirizzo per la valorizzazione, la promozione, la diffusione e il miglioramento dell’architettura; per l’educazione alla cultura architettonica; per le azioni di trasformazione dello spazio naturale e antropizzato; per la chiarezza dei termini, degli ambiti di applicazione e della competenza di chi opera *per e nella* architettura (secondo le indicazioni proposte ed elaborate dal Consiglio Nazionale degli Architetti p.c.c. per una legge-quadro in materia). Le riflessioni che precedono possono forse offrire una qualche contributo a quella sfida.

²⁷ U. ROMAGNOLI, cit., 135. Cfr. M. PEDRAZZOLI, *Dai lavori autonomi ai lavori subordinati*, in *Giornale dir. lav. e rel. ind.*, 1998, 509 s.